

COMUNE DI PORTO TORRES - PROVINCIA DI SASSARI
SCRITTURA PRIVATA ELETTRONICA

Convenzione per la

**“Assegnazione ad Associazioni / Organizzazioni di volontariato della
collaborazione in attività di salvamento a mare e di assistenza alle persone in
condizioni di inabilità - Stagione balneare 2018”.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ del mese di _____ (___/___/2018) in Porto Torres e
nell'Ufficio di Segreteria del Palazzo Comunale,

TRA

- la Dott.ssa Maria Caterina ONIDA, nata a _____ il _____, domiciliata in Porto Torres
per effetto della sua carica, la quale interviene ed agisce nella sua esclusiva qualità di Responsabile
del Servizio di Polizia Locale del Comune di Porto Torres, codice fiscale 00252040902, e, come tale,
in rappresentanza del medesimo;

E

- il Sig. _____, nato a _____ il _____ ed ivi residente nella Via _____
n. __, codice fiscale _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto non
in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione
" _____ ", con sede legale in _____, Via _____ n. __, codice fiscale
_____, iscritta al N. _____ dell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile
della Regione Autonoma della Sardegna, Settore: I, Categoria: Mare - elenco aggiornato al 2018 -
indirizzo di posta elettronica certificata: _____, che nel prosieguo dell'atto
verrà chiamata per brevità "Associazione _____" o "Affidataria",

PREMESSO CHE

- la presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", in deroga alla applicazione del codice degli appalti;
- la Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 118 del 10 luglio 2018 ha disposto:
 - a) di dare indirizzi al Responsabile della Polizia Locale e Protezione Civile affinché il servizio di sorveglianza nelle spiagge libere cittadine, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità venga garantito attraverso l'affidamento degli stessi servizi a una Associazione di volontariato, individuata fra quelle regolarmente iscritte nel Registro Generale del Volontariato di Protezione Civile - categoria mare, operativa per l'anno in corso, nelle spiagge sotto elencate:
 - 1) nelle spiagge denominate "Balai", "Scoglio Lungo" e "Acquedolci", salvamento a mare sino al 31 agosto 2018 (salvo eventuale proroga da concordarsi), dalle ore 8,30 alle ore 19,30;
 - 2) nella spiaggia denominata "Cala Sabina (Asinara)", salvamento a mare dal 1° agosto sino al 31 agosto 2018, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 8,30 alle ore 19,30 (qualora consentito dai collegamenti marittimi);
 - 3) nella spiaggia "Scoglio Lungo", la prestazione aggiuntiva di "Assistenza alle persone in condizioni di inabilità" sino al 31 agosto 2018 (salvo eventuale proroga da concordarsi);
 - b) di dare atto che la somma occorrente per garantire l'attivazione del servizio di sorveglianza nelle spiagge libere, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità, stagione balneare 2018, trova copertura sul Bilancio di Previsione 2018/2020, ove, per l'anno in corso, è stanziato l'importo di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila);
- Che con la Determinazione n. _____ del _____, la Responsabile del Servizio Polizia Locale ha disposto di approvare l'Avviso pubblico per la Manifestazione di Interesse, conforme agli indirizzi espressi nella Deliberazione G.C. n. 118 del 10 luglio 2018, "Assegnazione ad Associazioni / Organizzazioni di volontariato della collaborazione in attività di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità - Stagione balneare 2018";
- Che con la stessa Determinazione n. ____/2018 del _____, la Responsabile del Servizio Polizia Locale ha disposto, inoltre, di prenotare l'impegno della somma complessiva di € 35.000,00 sul Bilancio 2018, a copertura totale delle spese da rimborsare alla Associazione di volontariato che

risulterà affidataria delle predette attività di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità;

Tutto ciò premesso,

LE DUE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE – NORME REGOLATRICI.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli atti ed i documenti ivi menzionati nonché gli allegati di seguito richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'esecuzione della presente convenzione è regolata, oltre che da quanto disposto nella medesima e nei suoi allegati:

a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

b) dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore";

d) dalle disposizioni di cui alla Legge R.A.S. n. 39/1993, "Disciplina dell'attività di volontariato";

e) dalle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

f) dall'Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres, "Ordinanza di sicurezza balneare" n. 28/2018 del 05/06/2018;

g) dall'Ordinanza emanata dalla Regione Autonoma Sardegna – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, "Ordinanza balneare 2018" - approvata con la Determinazione prot. n. 15164 del 29/03/2018, Determinazione n. 679;

h) dall'osservanza piena, assoluta ed inderogabile dei seguenti documenti facenti parte dell'affidamento in oggetto:

1) Avviso di manifestazione di interesse: **"Assegnazione ad Associazioni / Organizzazioni di volontariato della collaborazione in attività di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità - Stagione balneare 2018"**;

2) Lettera-offerta pervenuta al prot. _____ del _____ dall'Associazione " _____", C.F. _____;

Tali documenti, precedentemente siglati dalle parti in calce a tutti i fogli per presa visione ed integrale accettazione, sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.

Il Comune di Porto Torres affida all'Associazione " _____", che accetta di collaborare con il Servizio di Protezione Civile Comunale, le attività di sorveglianza, di salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequenteranno per la balneazione le spiagge libere del litorale di Porto Torres, nonché la delimitazione dello specchio acqueo, mediante posizionamento di boe, della spiaggia della "Farrizza".

Con l'accettazione, l'Associazione " _____" si obbliga a svolgere le attività dirette a prevenire il verificarsi di incidenti in acqua e nelle spiagge sorvegliate, al fine di garantire in modo completo la sicurezza dei bagnanti e di quanti frequentano le stesse spiagge, rispettando in ogni circostanza la libertà, i diritti, la dignità, le convinzioni e la riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

Art. 3 – LUOGHI E ORARI DI ESECUZIONE.

Le attività dei volontari della Associazione **AFFIDATARIA** per il servizio di "Salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità" dovranno svolgersi:

1) nelle spiagge denominate "Balai", "Scoglio Lungo" e "Acquedolci", per complessivi _____ giorni, **eventualmente prorogabili, nell'ambito della STAGIONE BALNEARE 2018**, salvamento a mare dalle ore 8,30 alle ore 19,30 di ciascuna giornata;

2) nella spiaggia denominata "Cala Sabina (Asinara)", dal 1° agosto 2018 sino al 31 agosto 2018, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, salvamento a mare dalle ore 8,30 alle ore 19,30, di ciascuna giornata (qualora consentito dai collegamenti marittimi);

3) durante tale periodo, la prestazione dovrà includere, altresì, "L'assistenza alle persone in condizioni di inabilità" da svolgersi nella spiaggia "Scoglio Lungo", **compresa l'installazione e la ripresa, a fine servizio, delle necessarie passerelle;**

4) delimitazione dello specchio acqueo, mediante posizionamento di boe, della spiaggia della "Farrizza".

Art. 4 – ORGANICO VOLONTARI – ASSISTENTI BAGNANTI.

I volontari della Associazione *AFFIDATARIA* che opereranno nelle spiagge sopra indicate per garantire la sicurezza dei bagnanti dovranno essere tutti abilitati allo svolgimento dell'attività di "Bagnino" di salvataggio ed in possesso del prescritto brevetto, in conformità alla normativa vigente e a quanto dichiarato nella lettera-offerta pervenuta dall'Associazione "_____";

In ciascuna delle spiagge, nelle giornate e negli orari sopra indicati, l'Associazione *AFFIDATARIA* dovrà garantire la costante presenza di un "Bagnino" in possesso del brevetto.

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a garantire che tutto il personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione sia munito delle prescritte coperture assicurative.

Art. 5 – DOTAZIONI.

Per maggiore efficienza ed efficacia nelle attività svolte dai "Bagnini" a garanzia della sicurezza, l'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a dotare ciascuno di essi di:

- n. 1 maglietta di colore rosso e con la scritta "SALVATAGGIO";
- n. 1 fischietto;
- n. 1 paia di pinne;
- n. 1 maschera subacquea;

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga, altresì, ad installare in ciascuna delle spiagge sopra indicate una postazione attrezzata per il salvataggio, punto di primo soccorso e di assistenza generale alle persone in condizioni di inabilità, completa di torretta di avvistamento, di corsia di delimitazione area postazione e di area di lancio sino alla battigia.

Inoltre, l'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a garantire le seguenti dotazioni ausiliarie: n. 1 natante idoneo al servizio di salvataggio, n. 2 binocoli, n. 1 megafono, n. 1 salvagente a siluro, n. 1 rullo di salvataggio con cavo galleggiante, n. 1 cassetta di pronto soccorso comprensiva di cannula di respirazione bocca a bocca, n. 1 pallone "AMBU" e n. 2 bombole individuali di ossigeno terapeutico.

La stessa Associazione si obbliga ad impiegare un automezzo per lo svolgimento delle attività operative ed il soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie di supporto ai servizi di salvamento a mare e di assistenza ai disabili.

Infine, l'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a mettere a disposizione numero due defibrillatori semiautomatici (DAE), i quali, per ogni eventuale necessità d'uso, saranno disponibili ai soggetti abilitati, nell'esclusivo interesse del Comune di Porto Torres e della cittadinanza.

La Dott.ssa Maria Caterina ONIDA, quale rappresentante del Comune di Porto Torres, avrà cura di individuare con successivo atto, di intesa con l'Associazione *AFFIDATARIA*, una idonea collocazione in edifici pubblici e/o privati dei due defibrillatori semiautomatici (DAE), segnalandoli con apposita cartellonistica, al fine di renderli utilizzabili da parte degli operatori abilitati.

Art. 6 – CONTROLLI E VERIFICHE.

Le attività svolte dai volontari della Associazione *AFFIDATARIA* per il "Salvamento a mare e l'assistenza alle persone in condizioni di inabilità" saranno oggetto di frequenti controlli, mediante accurate ispezioni eseguite nelle spiagge da incaricati del Comune di Porto Torres, al fine di verificare l'esatta attuazione di tutte le disposizioni che disciplinano tali attività nonché di tutte le clausole previste dalla presente convenzione.

In ciascuna delle spiagge sorvegliate dovrà essere presente il foglio di servizio, nel quale saranno riportati, per ogni giornata di attività svolta, i nominativi dei volontari impegnati, il loro orario di inizio e di fine servizio nonché le rispettive firme ben leggibili.

Art. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni personali di cui venga in possesso, in qualunque modo le abbia acquisite, di non divulgarle in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione *AFFIDATARIA* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'Associazione *AFFIDATARIA* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

L'Associazione *AFFIDATARIA* potrà citare i termini essenziali della presente convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa ad affidamenti, gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "*Trattamento dei dati personali*", l'Associazione *AFFIDATARIA* si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni concernenti il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della stessa convenzione e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della vigente normativa.

L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione della convenzione e l'esecuzione economico - amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione *AFFIDATARIA* acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet comunale.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 9 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

L'Associazione *AFFIDATARIA* è l'unica responsabile di tutti i danni che dovessero derivare in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, sia a causa della condotta dei propri volontari, sia a causa delle attrezzature utilizzate in ogni tipologia di intervento.

L'Associazione *AFFIDATARIA*, nell'ambito della spesa destinata per il presente servizio e per il periodo di esecuzione, è delegata a stipulare apposita assicurazione obbligatoria, ai sensi del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, art. 18, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Al fine di esentare il Comune di Porto Torres da ogni responsabilità per danni, ex artt. 2043 e ss. C.C., connessa a tutte le attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione " _____ " ha stipulato una polizza assicurativa con la Compagnia: _____, polizza

n. _____, con scadenza _____, per un massimale di Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per sinistro (persona, animali o cose), a copertura della responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione *AFFIDATARIA* è vincolata a recapitare al Comune di Porto Torres le polizze suddette, che dovranno essere allegate al presente atto per farne parte sostanziale ed in assenza delle quali la presente convenzione non sarà attuabile.

Art. 10 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE *AFFIDATARIA* VERSO I VOLONTARI

Al fine di garantire la sicurezza dei propri volontari, l'Associazione *AFFIDATARIA* richiede agli stessi il rispetto di precise misure di sicurezza. In particolare, l'Associazione *AFFIDATARIA* garantisce che i volontari svolgano le attività di cui alla presente convenzione:

- avendo acquisito il brevetto di "*Bagnino*" di salvataggio e le altre abilitazioni prescritte dalle norme vigenti;
- frequentino corsi di aggiornamento nel settore oggetto della presente convenzione;
- dispongano dei dispositivi di protezione e delle attrezzature specifiche indicate nel precedente art. 5;
- rispettino tutti i protocolli operativi e le norme di sicurezza che disciplinano il settore oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – SPESE RIMBORSABILI

L'Associazione *AFFIDATARIA* assicura ai volontari il rimborso delle spese sostenute, che sarà loro corrisposto entro trenta giorni dalla liquidazione delle somme erogate dal Comune di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", il Comune di Porto Torres potrà rimborsare all'Associazione *AFFIDATARIA* esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione, in particolare gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, sempre che tutte le spese siano regolarmente documentate.

Ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, il Comune di Porto Torres esclude qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e limita all'Associazione *AFFIDATARIA* il rimborso dei costi indiretti alla quota-parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Porto Torres deve altresì porre in evidenza che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione di volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Per quanto sopra, in relazione ai servizi di cui alla presente convenzione e limitatamente al periodo di attività convenzionata, all'Associazione *AFFIDATARIA* saranno rimborsate le seguenti voci di spesa:

- a) investimento relativo all'acquisto, al noleggio e al rinnovo delle attrezzature eseguito direttamente dalla Associazione *AFFIDATARIA* del servizio. Gli acquisti ed i noleggi possono riguardare mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, torrette di avvistamento, salvagenti, sagole, segnalatori, presidi medici di soccorso, accessori, bandiere, etc... I materiali acquistati e le attrezzature, che comunque resteranno di proprietà comunale e quindi inseriti nel proprio inventario dei beni mobili, potranno essere custoditi dalla stessa Associazione *AFFIDATARIA*, per la stagione 2018, che ne curerà l'efficienza e la disponibilità;
- b. investimento relativo alla manutenzione ordinaria e/o ripristino funzionale delle attrezzature di salvamento in comodato d'uso da altri Enti o Istituzioni (torrette di avvistamento, mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, attrezzature e materiali specifici di salvamento, primo soccorso e rianimazione);
- c. costi per il rimborso spese degli operatori volontari liquidati con le modalità previste dall'art. 40 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile, già art. 10 del D.P.R. n. 194/2001. **I rimborsi così disposti e opportunamente documentati non potranno superare giornalmente € 15,00 per pasto per ogni turno di servizio di 6 ore**, considerato dalla presa di servizio presso le sedi dell'Organizzazione oltre al rimborso per le spese carburante per i mezzi di proprietà dell'Organizzazione, conteggiato in applicazione della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 26.11.2004. Le Organizzazioni di volontariato sono autorizzate, quando sprovviste sia di automezzi di proprietà che di automezzi regionali in comodato d'uso, all'utilizzo del mezzo proprio dei soci operativi previa autorizzazione della Direzione generale della Protezione Civile e secondo le modalità già impartite dalla stessa Direzione con apposita nota circolare;
- d. costi indiretti (costi telefonici, di segreteria e reintegro materiali di consumo) dovuti alla gestione del servizio per il periodo della convenzione stessa. Tali costi, previsti in convenzione, non dovranno eccedere la quota del 5% delle spese complessive rendicontate;
- e. il costo del carburante, precisamente documentato, necessario per il posizionamento quotidiano dei mezzi di soccorso presso le postazioni in spiaggia, ivi compresi moto d'acqua e gommoni, il successivo rientro e rimessaggio presso le sedi ovvero presso i porti più vicini;
- f. il costo della copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie.

Art. 12 – DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE RIMBORSABILI

Le spese rendicontate, che l'Associazione *AFFIDATARIA* ha sostenuto in relazione ai servizi di cui alla presente convenzione e limitatamente al periodo di attività convenzionata, saranno rimborsate quando accompagnate dalla seguente documentazione giustificativa:

- fatture, con timbro e firma per quietanza a saldo;
- schede carburante per i mezzi di soccorso, firmate in calce dal legale rappresentante, dalle quali per ogni rifornimento risulti: intestazione dell'Associazione *AFFIDATARIA*, la targa del veicolo, l'importo e la data del rifornimento;
- scontrini relativi a servizi o forniture di modico valore (importo massimo € 15,00), corredati da buono di consegna contenente i dati della transazione ed il timbro della ditta fornitrice;
- ricevute numerate, timbrate e sottoscritte dal legale Rappresentante dell'Associazione *AFFIDATARIA* e controfirmate dal volontario, in relazione ai rimborsi chilometrici erogati per il raggiungimento delle postazioni di servizio da parte dello stesso volontario.

Il Comune di Porto Torres deve porre in evidenza che non sono rimborsabili le spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Associazione *AFFIDATARIA* oltre il limite massimo dell'importo complessivo assegnato, ovvero non comprese nelle voci di spesa sopra indicate.

Art. 13 – SUB-INGRESSO – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a non cedere la presente convenzione e/o consentire il sub-ingresso nella stessa convenzione, a pena di decadenza dell'affidamento, salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

In ogni caso, l'Associazione *AFFIDATARIA* rimane l'unico interlocutore e la sola responsabile verso il Comune di Porto Torres.

Art. 14 – OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO L'ASSOCIAZIONE *AFFIDATARIA*

Il Comune di Porto Torres assume una regolare obbligazione giuridica nei confronti dell'Associazione *AFFIDATARIA*, fino alla concorrenza dell'importo di € _____ (Euro _____) (oneri di legge compresi), a copertura totale del rimborso delle spese vive che la stessa Associazione ha sostenuto per garantire il regolare svolgimento di tutti i servizi di cui alla presente convenzione.

Il rimborso spese dovuto dal Comune di Porto Torres è comprensivo di ogni onere connesso alla presente convenzione e sarà erogato in unica soluzione, sulla base del rendiconto che l'Associazione *AFFIDATARIA* presenterà, dettagliando le varie voci relative alle spese vive effettivamente sostenute e producendo, per ciascuna spesa rendicontata, la regolare documentazione giustificativa.

Art. 15 – CAUSE DI RESCISSIONE - PENALI

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a garantire lo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione con puntualità e diligenza, senza alcuna interruzione o ritardo che possa compromettere la regolarità e la funzionalità dei servizi che deve erogare;

A giudizio insindacabile del Comune di Porto Torres, la contestazione di gravi inadempienze che possano compromettere la regolarità, la funzionalità e/o la qualità dei servizi che devono essere erogati costituisce causa di rescissione unilaterale della presente convenzione.

Il Comune di Porto Torres comunicherà all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione *AFFIDATARIA* l'avvio motivato del procedimento amministrativo finalizzato alla rescissione, concedendo all'Associazione *AFFIDATARIA* cinque giorni per la presentazione di scritti difensivi.

La rescissione unilaterale della presente convenzione sarà comunicata all'indirizzo posta elettronica certificata dell'Associazione *AFFIDATARIA* e avrà effetto immediato, senza che l'Associazione stessa possa pretendere alcuna rivalsa o beneficio economico di cui non abbia già maturato il diritto.

Art. 16 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA AI SENSI DEL D.P.R. 16.04.2013 n. 62

(CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI).

L'Associazione *AFFIDATARIA* deve provvedere, pena la decadenza dalla convenzione, ad informare i propri volontari dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013, in quanto compatibili.

Art. 17 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 9 DELLA LEGGE 190/2012 E DELL'ART. 23 DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018.

All'Associazione *AFFIDATARIA* è fatto divieto, durante l'esecuzione della convenzione e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo Comune.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Associazione *AFFIDATARIA*, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18 – DOMICILIO DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione *AFFIDATARIA* elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti della convenzione presso il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I.

Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'affidamento, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e costituisce il luogo dove il Comune di Porto Torres e la Direzione dell'esecuzione della convenzione, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Art. 19 – SPESE PER LA CONVENZIONE E ONERI FISCALI.

Le spese di stipulazione della presente convenzione, qualora necessarie, sono a carico dell'Associazione *AFFIDATARIA*.

Art. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Porto Torres e l'Associazione *AFFIDATARIA* è esclusa la competenza arbitrale.

Le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione sono devolute al Foro di Sassari.

Art. 21 – CLAUSOLE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010, l'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e a pagare i corrispettivi effettuando transazioni mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.a. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a comunicare al Comune di Porto Torres gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle convenzioni con enti pubblici, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la convenzione si intende risolta di diritto per il caso in cui l'Associazione *AFFIDATARIA* non rispetti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalla disposizione di legge sopra richiamata e per ogni altro caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

La violazione di quanto sopraindicato determina per il Comune di Porto Torres il diritto di risolvere la convenzione, senza ricorso ad atti giudiziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..

Restano salve le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione *AFFIDATARIA* accetta, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni della presente convenzione e di tutti i suoi allegati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore, alle norme del Codice Civile nonché alle vigenti disposizioni in materia.

La convenzione è stipulata con strumenti elettronici, in forma di scrittura privata.

La presente convenzione è composta di n. ____ (_____) pagine di foglio reso legale in bollo, cui si aggiungono:

1. l'Allegato A), – Avviso di manifestazione di interesse;
2. l'Allegato B – Lettera-offerta pervenuta dall'Associazione *AFFIDATARIA*;

Art. 23 – REGISTRAZIONE – IMPOSTA DI BOLLO.

La presente convenzione è esclusa dall'ambito di applicazione del nuovo Codice dei Contratti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27/bis del D.P.R. n. 642/1972, introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997 e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Dott.ssa Maria Caterina ONIDA _____

L'ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA, Sig. _____

